

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Raffaele Cusmai, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; dal Dr. Carlo Purificato e dal Dr. Mauro Floriani, **Componenti aggiunti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 6272/778 pf12-13/SP/blp del 8.4.2013).

(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 6273/773 pf12-13/SP/blp del 8.4.2013).

In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 298 del 2013 al n. 297 del 2013 per connessione soggettiva ed oggettiva.

Nel merito, la Commissione, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Chialastri Bruno: mesi 6 (sei) di inibizione;
 - per SS Milazzo Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro);
- osserva quanto segue.

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Bruno Chialastri, Amministratore unico e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero il "Milazzo"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Chialastri, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) e paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Chialastri risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 20 marzo 2013.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina al Sig. Bruno Chialastri la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla SS Milazzo Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

(340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl - (nota n. 6880/775 pf12-13/SP/blp del 29.4.2013).

La Commissione, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per Matteo Dellerà;
 - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, per la Società AS Casale Calcio Srl;
- osserva quanto segue.

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Matteo Dellerà, Amministratore unico e Legale rappresentante della AS Casale Calcio Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero il "Casale"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Dellerà, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Dellerà risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 20 marzo 2013.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale;

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina al Sig. Matteo Dellerà la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ed alla AS Casale Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

(295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASC Pro Capoterra 2000),

Società ASC PRO CAPOTERRA 2000 - (nota n. 6208/598 pf12-13/GR/mg del 5.4.2013).

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Mariano Marras, all'epoca dei fatti rappresentante legale della Società ASC Pro Capoterra Calcio 2000, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 15, CGS, per non avere ottemperato alle decisioni del Collegio Arbitrale c/o la LND emessa all'esito del contenzioso tra la Società e l'allenatore Melis Giovanni.

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Marras e di 2 (due) punti di penalizzazione, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società.

Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione contestata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione al Sig. Mariano Marras e di 1 (uno) punto di penalizzazione alla ASC Pro Capoterra, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(292) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN - (nota n. 6162/358 pf12-13/GR/mg del 3.4.2013).

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Francesco Crudo, all'epoca dei fatti Rappresentante legale della Società A.C.F.D. Milan, per rispondere delle violazioni degli artt.1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emessa all'esito del contenzioso tra la Società e le calciatrici Cama Alice, Dedè Chiara e Pagano Giulia.

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per il Sig. Crudo e di 3 (tre) punti di penalizzazione oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società.

Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione contestata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione al Sig. Francesco Crudo e di 1 (uno) punto di penalizzazione alla A.C.F.D. Milan, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA TRAVAGLINI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Atessa Val di Sangro), Società SSD ATESSA VAL DI SANGRO ▪ (nota n. 5201/512 pf12-13/GT/dl del 18.3.2013).

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Nicola Travaglini, all'epoca dei fatti rappresentante Legale della SSD Atessa Val di Sangro, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emessa all'esito del contenzioso tra la Società e il calciatore Giovanni Martelli.

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Travaglini e di 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda per la Società.

Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione contestata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione al Sig. Nicola Travaglini e di 1 (uno) punto di penalizzazione alla SSD Atessa Val di Sangro, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società SG Gallaratese), Società SG GALLARATESE ASD ▪ (nota n. 6103/753 pf12-13/MS/vdb del 28.3.2013).

(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società SG Gallaratese), Società SG GALLARATESE ASD ▪ (nota n. 6104/754 pf12-13/MS/vdb del 28.3.2013).

Con atti indicati in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giancarlo Battaglia, all'epoca dei fatti rappresentante legale della S.G. Gallaratese, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 15, CGS, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emessa all'esito del contenzioso tra la Società e i calciatori Santobuono Mirko e Fanfoni Stefano.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva. Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per il Sig. Battaglia e di 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società.

Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione contestata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione al Sig. Giancarlo Battaglia e di 2 (due) punti di penalizzazione alla SG Gallaratese ASD, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società FC Nissa), Società FC NISSA ▪ (nota n. 6216/600 pf12-13/GR/mq del 5.4.2013).

(294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società FC Nissa), Società FC NISSA ▪ (nota n. 6211/599 pf12-13/GR/mq del 5.4.2013).

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della NISSA FC SSD, Signor Gabriele Roccia, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla delibera n. 2 emessa nella seduta del 1 dicembre 2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e gli allenatori Salvalaggio Maurizio, nonché Cacciola Gaspare .

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Nissa FC SSD.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva.

Nel merito, gli allenatori hanno presentato ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo rispettivamente, il primo il pagamento dell'ulteriore residua somma di euro 4.880,00 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 13 settembre 2011, quale premio di tesseramento, il secondo il pagamento dell'intero importo previsto dall'accordo economico sottoscritto e non onorato del 1° dicembre 2011 pari ad Euro 7.625,00 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 1° dicembre 2011.

Il Collegio ha accolto i ricorsi e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati, pari ad euro 80,00 per il Salvalaggio ed euro 125,00 per il Cacciola.

Le delibere, inappellabili ed immediatamente esecutive nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS, risultano formalmente notificate la prima il 23 maggio 2012, la seconda il 1° dicembre 2012. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Nel corso dell'udienza del 23 maggio 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 9 (nove) nei confronti di

Gabriele Roccia e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all'ammenda di € 5.650,00 nei confronti della Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Gabriele Roccia, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società: l'inibizione di mesi 9 (mesi);
- Nissa FC SSD: la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI NICITA (Agente Calciatori), MIRKO SALA (Calciatore), Società FERALPISALÓ Srl - (nota n. 6134/1097 pf11-12/MS/vdb del 2.4.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione:

- della squalifica di 2 (due) giornate, in confronto del calciatore Mirko Sala,
 - della sospensione della licenza di mesi 2 (due) in confronto dell'agente di calciatori Giovanni Nicita, oltre all'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00);
 - della ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la Società Feralpisalò Srl,
- osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Sala Mirko, l'agente di calciatori Nicita Giovanni e la Società Feralpisalò Srl per rispondere, rispettivamente:

- Sala Mirko, "della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, commi 1 e 2, NOIF, per essersi falsamente attestato nel sottoscrivere in data 16.03.2012 il mandato n. 2548 con l'Agente Calciatori, calciatore professionista ed in riferimento all'art. 3, comma 1, del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato con l'agente Schettino Vittorio, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo "giovane di serie";
- Nicita Giovanni, "per comportamento non regolamentare, in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione".

- Società Feralpialò Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato.

Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato come (così testualmente) *“Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui:”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una Società di calcio professionistica”, e dall’art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, ...è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una Società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art.3 del Regolamento Agenti.”*

La Corte, in conclusione, ha evidenziato che *“qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”.*

Questa Commissione ha fatto proprio, anche perché condiviso, il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013, in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013. e in C.U. n.80/CDN.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Sala Mirko, Nicita Giovanni e Società Feralpialò Srl dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente Società ASD Futsal Ternana C/5), CHIARA DONATI (Calciatrice) Società ASD FUTSAL TERNANA C/5 ▪ (nota n. 4600/287 pf12-13/GT/dl del 5.2.2013).

Il Presidente della ASD Foligno Calcio Femminile, partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2 calcio a 11, con nota dell’8 ottobre 2012 denunciava alla Procura federale che la propria calciatrice Donati Chiara, tesserata con vincolo pluriennale, aveva partecipato senza alcuna autorizzazione ad allenamenti e gare amichevoli della Società Futsal Ternana Calcio a 5, con la quale aveva perfezionato un accordo di trasferimento in linea con quanto previsto dall’art. 118 NOIF e dalla Circolare n. 49 LND. Precisava che il

comportamento della Donati e della Società Ternana Calcio a 5 le avevano provocato danno, attesa la rilevanza tecnica della calciatrice, che già era stata impiegata in una gara di Coppa Italia e che costituiva un punto fermo della squadra. Chiedeva che fosse valutata la possibilità di invalidare il nuovo tesseramento della calciatrice, oppure, in subordine, che fossero applicate sanzioni disciplinari a carico della calciatrice e della Società Ternana Calcio a 5, anche in considerazione del fatto che non aveva percepito il premio di preparazione.

La Procura Federale, istruito il procedimento, con atto del 5 febbraio 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare la calciatore Donati Chiara, il presidente della ASD Futsal Ternana Calcio a 5 Raffaele Basile, la Società ASD Futsal Ternana Calcio a 5, affinché rispondessero:

- la prima, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 39 NOIF, 10 commi 1 e 2, CGS, perché in costanza di tesseramento con il Foligno Calcio Femminile partecipava senza averne titolo ad allenamenti ed a due gare amichevoli con la Futsal Ternana Calcio a 5;
- il secondo, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 39 NOIF, 10 commi 1 e 2, CGS, perché, pur essendo a conoscenza del tesseramento con il Foligno Calcio Femminile della calciatrice Donati, permetteva che quest'ultima partecipasse ad allenamenti e fosse impiegata in due gare amichevoli della Futsal Ternana Calcio a 5, malgrado che, a quell'epoca, non fosse tesserata per la citata Società;
- la terza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente.

A siffatto deferimento resistono i deferiti, i quali, a mezzo di deduzioni scritte redatte dal proprio difensore di fiducia, lamentano l'errata interpretazione da parte della Procura Federale dell'art. 118 NOIF, deducendo nello specifico l'incontestabile possibilità concessa a un tesserato per una Società di calcio ad 11 di tesserarsi per una Società di calcio a 5 (e viceversa) senza alcuna formalità, né nullaosta da parte della Società per la quale il calciatore (o la calciatrice) aveva contratto il tesseramento. Aggiungono che in nessun modo la prima Società può opporre il proprio diniego al nuovo tesseramento, con l'unico vincolo che, ove il tesserato volesse tornare alla precedente attività, riprende vita il pregresso tesseramento, di guisa che anche la fattispecie di rango inferiore rispetto al tesseramento, consistente nella partecipazione ad allenamenti e/o a partite amichevoli, che è quella afferente al caso in esame, deve essere necessariamente ricompresa nella previsione dell'art. 118 NOIF, per cui alcuna violazione è suscettibile di essere riscontrata in capo ai deferiti. Concludono per il proscioglimento.

All'inizio della riunione odierna la calciatrice Chiara Donati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la calciatrice Chiara Donati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la calciatrice Chiara Donati, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti), con 8 giorni di presofferto, decorrenti dalla precedente squalifica comminata da questa Commissione l'11 aprile 2013 e

l'annullamento della stessa per irregolarità formali da parte della Corte di Giustizia federale – decisione del 18.4.2013; pertanto sanzione finale sarà la squalifica di giorni 12 (dodici)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna sono comparsi i deferiti, i quali, illustrate le proprie ragioni, hanno concluso per il proscioglimento.

È altresì comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferito, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 100,00 (€ cento/00) a carico del Presidente della ASD Futsal Ternana Calcio a cinque Basile Raffaele; ammenda di € 2.00,00 (€ duecento/00) a carico della Società ASD Futsal Ternana Calcio a 5.

Nel merito, la Commissione osserva quanto segue.

Non sfugge a questa Commissione che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, NOIF, "il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una Società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa Società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la Società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la Società di calcio a cinque".

Il comma 6 della stessa norma prevede che "la richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore età anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività".

Il verificare se siffatta procedura, complessivamente considerata, sia stata o meno rispettata nel caso di cui si discute appare argomento estraneo ai fini del decidere, dovendosi invero esaminare, alla stregua dell'esatta portata del deferimento, nonché dell'esposto-denuncia della Società ASD Foligno Calcio Femminile, se sia censurabile il comportamento della calciatrice Donati, che, in costanza di tesseramento, ha prestato la propria attività sportiva per altra Società senza l'autorizzazione di quella di appartenenza;

e se, al pari, sia altresì censurabile il comportamento della Società che ha utilizzato la calciatrice, pur sapendo che quest'ultima, tesserata per altra Società, era sfornita di autorizzazione della Società di appartenenza.

Esaminato in quest'ottica, il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

Premesso che gli addebiti mossi alla Donati ed al Basile risultano provati e nemmeno contestati dai diretti interessati (fatta eccezione per la partecipazione della Donati agli allenamenti della Società Ternana Calcio a 5, smentita dalla calciatrice, ma ammessa dal Basile), non può revocarsi in dubbio che entrambi i deferiti sono venuti meno ai principi sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, avendo consapevolmente agito all'insaputa della Società ASD Foligno Calcio Femminile allo scopo di preparare il terreno al futuro tesseramento della calciatrice in favore della Società Ternana Calcio a 5, successivamente conclusosi.

Siffatto scopo appare evidente, tanto da non essere scalfito dalle infondate ragioni sostenute dai deferiti ed esposte dal Basile in sede d'indagini.

L'assunto di quest'ultimo, che non si sentiva tenuto a richiedere alla Società ASD Foligno Calcio Femminile il nulla osta per la Donati in quanto la stessa poteva liberamente transitare da una Società di calcio a 11 a un'altra di calcio a 5, trova un limite invalicabile nel fatto che la Donati, regolamenti alla mano, avrebbe dovuto dapprima regolarizzare la sua posizione di tesseramento in favore della nuova Società e poi svolgere attività per quest'ultima; è di contro accaduto l'esatto contrario, con conseguente sussistenza in capo ai deferiti delle violazioni loro ascritte.

Alla responsabilità del Basile e anche della Donati consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Futsal Ternana Calcio a 5, che va sanzionata come dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di giorni 12 (dodici); accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: a Raffaele Basile la inibizione di mesi 2 (due) oltre all'ammenda di € 100,00 (€cento/00), alla Società ASD Futsal Ternana Calcio a 5 l'ammenda di € 200,00 (€ duecento).

(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO DI PIETRO, IVAN BRILLANTE, ATTILIO ARILLO, MATTIA D'AVALOS, MARCELLO D'AVALOS, ALESSANDRO CERULLO, MASSIMO SCOGNAMIGLIO (all'epoca dei fatti Calciatori e Tecnici tesserati per la ASD Napoli C/5), Società ASD NAPOLI C/5 - (nota n. 4661/1307 pf11-12/GT/dl del 6.2.2013).

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, esaminati gli atti della gara Napoli Calcio a 5 – Canottieri Lazio Futsal valevole per la finale del Campionato Juniores di Calcio a 5 disputata il 3 giugno 2012, con decisione assunta il 6 giugno 2012 comminava le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di due punti in classifica alla Canottieri Lazio Futsal e di sei punti in classifica alla ASD Napoli Calcio a 5, da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013;
- ammenda di € 4.000,00 e la squalifica per n. 4 gare del campo di giuoco a carico della ASD Napoli Calcio a 5;

- ammenda di € 1.500,00 e la squalifica per n. 2 gare del campo di giuoco a carico della Canottieri Lazio Futsal;
- inibizione a svolgere ogni attività per la durata di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC a carico del dirigente Marcello D'Avalos della ASD Napoli Calcio a 5;
- squalifica per una gara a carico dell'allenatore della Canottieri Lazio Futsal Diego Raul Giustozzi;
- squalifica per cinque gare a carico del calciatore della ASD Napoli Calcio a 5 Mattia D'Avalos;
- squalifica per una gara a carico del calciatore della Canottieri Lazio Futsal Calcio a 5 Carlo Vittorio Sordini.

Il Giudice Sportivo, nel contempo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti sulla eventuale responsabilità di altri tesserati, maturata nel contesto degli incidenti afferenti la gara suddetta.

La Procura Federale, ricevuta la nota 7 giugno 2012 della Segreteria della Divisione Calcio a 5, svolte le indagini consequenziali, in data 6 febbraio 2013 deferiva a questa Commissione i calciatori della ASD Napoli Calcio a 5 a nome Diego Di Pietro, Attilio Arillo, Ivan Brillante, Mattia D'Avalos e Alessandro Cerullo; il massaggiatore della ASD Napoli Calcio a 5 a nome Massimo Scogniamiglio; l'allenatore della ASD Napoli Calcio a 5 a nome Marcello D'Avalos, ai quali contestava la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver attivamente partecipato alla rissa scatenatasi al termine della gara di che trattasi.

Veniva altresì deferita la ASD Napoli Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS delle violazioni ascritte ai suoi tesserati.

All'inizio della riunione odierna i Signori Attilio Arillo, Mattia D'Avalos e la Società ASD Napoli C/5 tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Attilio Arillo, Mattia D'Avalos e la Società ASD Napoli C/5, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per Attilio Arillo, sanzione della squalifica di giornate 5 (cinque) oltre all'ammonizione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giornate 3 (tre) oltre all'ammonizione; pena base per Mattia D'Avalos, sanzione della squalifica di giornate 2 (due) oltre all'ammonizione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giornate 1 (una) oltre all'ammonizione; pena base per ASD Napoli C/5, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite non comparse, per le quali la Procura federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- a carico del calciatore Diego Di Pietro la squalifica per n. 5 (cinque) gare ufficiali;
- a carico del calciatore Ivan Brillante la squalifica per n. 3 (tre) gare ufficiali;
- a carico del calciatore Alessandro Cerullo la squalifica per n. 3 (tre) gare ufficiali;
- a carico del dirigente Massimo Scognamiglio la inibizione per mesi 2 (due);
- a carico dell'allenatore Marcello D'Avalos la inibizione di mesi 5 (cinque).

Nel merito, la Commissione osserva quanto segue.

Il dirigente Marcello D'Avalos della ASD Napoli Calcio a 5, per i fatti dedotti nel presente deferimento, risulta già sanzionato dal Giudice Sportivo con la inibizione di cinque anni e con la proposta di preclusione alla permanenza di qualsiasi rango e categoria della FIGC.

Siffatta decisione, ampiamente motivata, preclude a questa Commissione l'accoglimento del deferimento, che, ove di contro fosse accolto, determinerebbe la violazione del principio del ne bis in idem, atteso peraltro che il deferimento non tratteggia a carico del deferito fatti nuovi rispetto a quelli esaminati dal Giudice Sportivo.

Non altrettanto poteva sostenersi per il calciatore Mattia D'Avalos (la cui posizione è stata stralciata a seguito di accordo ex art. 23 CGS con la Procura federale), che è risultato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver rivolto, dopo la sua espulsione dal campo, ingiurie e minacce al cronometrista ufficiale, agli arbitri ed al commissario di campo e non per aver partecipato alla rissa di fine gara.

Merita accoglimento anche il deferimento a carico dei calciatori Diego Di Pietro, Ivan Brillante, Alessandro Cerullo, nonché del massaggiatore Massimo Scognamiglio.

Di Pietro e Brillante, sentiti dalla Procura federale nel corso delle indagini, hanno ammesso le proprie e le altrui responsabilità.

Il Di Pietro ha dichiarato che al termine dell'incontro si era portato sotto gli spalti della tifoseria avversa e aveva manifestato la gioia per la vittoria conseguita, indicando agli stessi tifosi con un gesto offensivo il pube, tenendolo tra le mani; in tale circostanza erano vicino a lui i compagni di squadra Ivan Brillante ed Emanuele Davascio; per reazione un calciatore antagonista aveva tentato di colpirlo, ma non ci riusciva per l'intervento dei compagni di squadra del Di Pietro a nome Alessandro Cerullo e Mattia D'Avalos. Ha dichiarato altresì che alla rissa finale avevano attivamente partecipato tra gli altri il dirigente accompagnatore Marcello D'Avalos ed il magazziniere Massimo Scognamiglio e che il compagno di squadra Mattia D'Avalos aveva spintonato e tentato di colpire un calciatore avversario, mentre il dirigente della propria squadra Marcello D'Avalos aveva colpito con un pugno un sostenitore della squadra avversaria.

Il Brillante ha dichiarato che al termine della gara aveva esultato unitamente ai propri compagni di squadra Diego Di Pietro ed Attilio Arillo con atteggiamenti provocatori sotto gli spalti occupati dalla tifoseria avversa, urlando “vaffammocca” e nella circostanza il Di Pietro aveva indicato agli stessi spettatori il pube e che tale comportamento aveva generato la reazione di un calciatore antagonista. Ha aggiunto che alla rissa finale avevano partecipato, tra gli altri, il dirigente Marcello D’Avalos, il massaggiatore Massimo Scognamiglio, i calciatori Mattia D’Avalos ed Attilio Arillo.

Altro calciatore della ASD Napoli Calcio 5, a nome Emanuele Davascio, anch’egli sentito dalla Procura Federale, ha dichiarato che il calciatore della propria squadra Alessandro Cerullo, che non era stato convocato, al termine della gara era sceso dagli spalti sul terreno di giuoco e aveva partecipato attivamente alla rissa, colpendo con pugni alcuni tifosi avversari.

Pertanto merita accoglimento il deferimento di che trattasi, con applicazione di sanzioni che vanno inflitte come da dispositivo e che tengo conto della gravità dei fatti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della seguenti sanzioni:

- per Attilio Arillo, sanzione della squalifica di giornate 3 (tre) oltre all’ammonizione;
- per Mattia D’Avalos, sanzione della squalifica di giornate 1 (una) oltre all’ammonizione, sanzione che tiene conto di quella già irrogata al suddetto calciatore dal Giudice Sportivo;
- per la Società ASD Napoli C/5, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

Accoglie il deferimento e per l’effetto infligge a ciascuno dei calciatori Diego Di Pietro, Ivan Brillante, Alessandro Cerullo, la squalifica per n. 5 (cinque) gare ufficiali; al dirigente della ASD Napoli Calcio a 5 Massimo Scognamiglio, l’inibizione per mesi 5 (cinque); rigetta il deferimento a carico del dirigente della ASD Napoli Calcio a 5 Marcello D’Avalos.

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 23 maggio 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete